

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1134

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori COMPAGNA, TESSITORE e ZAVOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 2002

—————

Trasformazione in Fondazione dell’ente morale Conservatorio
di musica S. Pietro a Majella di Napoli

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La storia del Conservatorio di musica di S. Pietro a Majella risale al 1806, anno in cui Giuseppe Bonaparte dispose la fusione di quattro collegi di musica già esistenti a Napoli in un unico Real Collegio di Musica, al quale venne poi assegnato, nel 1826, l'edificio dell'antico convento dei padri celestini detto appunto di S. Pietro a Majella. Una volta unificato il Regno d'Italia, il Collegio venne trasformato nel 1889 in Regio Conservatorio di Musica e, quindi, con regio decreto 30 marzo 1890, n. 7243, ne fu approvato lo statuto, nel quale si esplicitava che il predetto Conservatorio doveva considerarsi «ente autonomo posto sotto la dipendenza del Ministero della pubblica istruzione».

Una successiva e rilevante trasformazione si ebbe poi grazie alla legge 6 luglio 1912, n. 734, che ridisciplinava il settore dell'istruzione musicale attribuendo la relativa attività di insegnamento alla scuola statale denominata Conservatorio di musica. Riguardo invece al Conservatorio di musica di S. Pietro a Majella, la richiamata legge, lungi dal disporre la soppressione, ne diede per presupposta l'esistenza quale ente morale, le cui funzioni diverse da quelle di insegnamento rimasero immutate, sostanzandosi nelle attività di supporto e propedeutiche a quella didattica, anche mediante l'utilizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare del medesimo ente. Da allora sono emerse con evidenza l'essenzialità e l'indispensabilità delle attività dell'ente ai fini del concreto e proficuo svolgimento delle attività didattiche del

Conservatorio statale di musica, che esercita le proprie funzioni utilizzando l'immobile dell'ex convento di S. Pietro a Majella e avvalendosi della biblioteca ivi dislocata che raccoglie, fra l'altro, circa quattrocento manoscritti originali, nonché ricorrendo all'opera di catalogazione di tutto il materiale disponibile fornita dal predetto ente.

La prevista trasformazione del Conservatorio statale di musica in istituto superiore di studi musicali e coreutici, con contestuale attribuzione della personalità giuridica, che dovrà avvenire in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, ha fatto emergere l'opportunità di consentire la permanenza del preesistente collegamento fra il medesimo Conservatorio statale e l'ente morale Conservatorio di musica di S. Pietro a Majella, rafforzando anzi quella sorta di osmosi tra le due istituzioni che finora ha illustrato la tradizione musicale italiana e ha agevolato e arricchito il perseguimento delle finalità proprie della scuola statale di musica. Da ciò discende l'esigenza di trasformare l'ente morale in fondazione di diritto privato, consentendo tale veste giuridica un più agevole e spedito svolgimento dei compiti ad esso assegnati, che non sono nemmeno parzialmente coincidenti con quelli dalla legge specificamente attribuiti agli istituti superiori di studi musicali e coreutici, concretizzandosi piuttosto nell'assunzione di concomitanti iniziative culturali nel campo musicale e nell'azione di supporto alle attività didattiche dell'istituto che deriverà dalla programmata trasformazione del conservatorio statale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Trasformazione in fondazione
di diritto privato)*

1. Il Real Collegio di Musica costituito con regi decreti 26 novembre 1806 e 30 giugno 1807, trasformato in Regio Conservatorio di Musica con regio decreto 17 febbraio 1889, n. 5968, di seguito denominato Ente, è trasformato in fondazione e assume la denominazione di Fondazione S. Pietro a Majella, di seguito denominata Fondazione.

2. La Fondazione è persona giuridica di diritto privato ed è disciplinata dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione dello stesso, nonché dalle disposizioni della presente legge, dallo statuto e dai regolamenti interni.

3. La Fondazione svolge la propria attività in Italia e all'estero.

4. La Fondazione è equiparata ad ogni effetto di legge alle istituzioni concertistiche di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800, ed è autorizzata ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

Art. 2.

(Deliberazione di trasformazione)

1. La deliberazione di trasformazione è assunta dal primo consiglio di amministrazione nel termine di centottanta giorni dal suo insediamento, a maggioranza dei suoi componenti, ovvero, alla terza seduta consecutiva

nella quale l'argomento è posto all'ordine del giorno, a maggioranza dei presenti.

2. La deliberazione di cui al comma 1 contiene:

a) lo statuto adottato ai sensi dell'articolo 7;

b) l'indicazione dei soggetti pubblici e privati che hanno dichiarato di voler concorrere alla formazione del patrimonio iniziale o al finanziamento delle attività della Fondazione, ed in particolare dei fondatori;

c) un piano economico-finanziario triennale dal quale risulti che la gestione può svolgersi in condizioni di equilibrio economico-finanziario, tenuto conto degli apporti al patrimonio, dei contributi statali e degli altri contributi pubblici spettanti, nonché di ogni altra attività contabile.

3. L'apporto dello Stato al patrimonio della Fondazione è determinato in misura pari al complesso della dotazione patrimoniale attribuita dai fondatori privati al patrimonio iniziale della Fondazione stessa.

4. La regione e il comune in cui ha sede la Fondazione contribuiscono alla costituzione del patrimonio della medesima, definendo la misura dei rispettivi apporti.

Art. 3.

(Approvazione della deliberazione di trasformazione)

1. La deliberazione di trasformazione, corredata dalla relazione di stima di cui all'articolo 6, comma 4, nonché dalla valutazione degli apporti pubblici e privati al patrimonio, e dalle dichiarazioni rese in forma di atto pubblico dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), di impegno a concorrere alla formazione del patrimonio o al finanziamento della gestione della Fondazione, è trasmessa ai Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze, nonché alla regione e al comune in cui ha sede la Fondazione.

2. La deliberazione è approvata entro novanta giorni dalla data di ricezione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, valutate la conformità dello statuto alle disposizioni della presente legge, la situazione di equilibrio economico-finanziario della Fondazione e la congruità delle previsioni del piano triennale, nonché le osservazioni della regione e del comune, se pervenute.

3. Il Ministro per i beni e le attività culturali può chiedere modifiche e integrazioni della deliberazione, che sono adottate con le medesime modalità di cui all'articolo 2. La richiesta sospende il termine di cui al comma 2, che riprende a decorrere dalla ricezione delle modifiche o integrazioni.

Art. 4.

(Effetti della approvazione)

1. L'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 2 determina il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della fondazione, con effetto dalla data della sua adozione.

2. Gli effetti della trasformazione sono tuttavia opponibili ai terzi di buona fede dalla pubblicazione del decreto di approvazione nella *Gazzetta Ufficiale*, salva la prova della conoscenza anteriore.

Art. 5.

(Finalità e oggetto)

1. La Fondazione non persegue finalità di lucro, con conseguente divieto di distribuzione di utili o di altre attività patrimoniali. Eventuali utili, proventi, introiti o attività patrimoniali comunque denominati, sono obbligatoriamente reimpiegati nella realizzazione delle attività della Fondazione e a sostegno del conservatorio statale di musica di Napoli,

nella sua costituzione attuale e in quella rivincente dall'attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

2. Scopo della Fondazione è la realizzazione di attività e iniziative finalizzate alla promozione e diffusione dell'arte e della cultura musicale, nonché all'educazione musicale della collettività. La Fondazione esercita i propri compiti attraverso iniziative sia di supporto e di promozione delle attività del conservatorio statale di musica, sia di diretta produzione musicale.

Art. 6.

(Successione nei diritti e negli obblighi)

1. La Fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi di cui l'Ente è titolare alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Fondazione succede nella titolarità del patrimonio mobiliare e immobiliare già in proprietà dell'Ente, assumendone ogni onere e riscuotendone ogni frutto, rendita o altra utilità.

3. La Fondazione è tuttavia tenuta a conservare la destinazione dell'ex convento dei Padri Celestini, già denominato di S. Pietro a Majella, ed originariamente attribuito all'Ente con regio decreto 15 settembre 1826, agli usi del conservatorio statale di musica, nei limiti delle esigenze didattiche di quest'ultimo, gratuitamente o verso corresponsione di un canone di locazione.

4. Entro dieci giorni dall'insediamento del primo consiglio di amministrazione, il legale rappresentante della Fondazione provvede a richiedere al presidente del tribunale di Napoli la designazione di un collegio di tre esperti con l'incarico di redigere, anche in contraddittorio con eventuali interessati, l'inventario completo dei beni mobili ed immobili in proprietà dell'Ente, nonché una relazione di stima, che costituiscono titolo per le necessarie trascrizioni nei registri immobi-

liari, i cui effetti si producono anche in deroga all'articolo 2650 del codice civile e alle disposizioni del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e successive modificazioni. A detti esperti si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile.

5. L'inventario e la relazione di stima possono essere impugnati dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, nel perentorio termine di quindici giorni dalla conoscenza legale o effettiva, con le forme previste dal codice di procedura civile.

Art. 7.

(Statuto)

1. La Fondazione è dotata di uno statuto, che ne specifica le finalità ai sensi dell'articolo 5.

2. Lo statuto della Fondazione è adottato dal primo consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, entro centottanta giorni dal suo insediamento, ed è sottoposto all'approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla ricezione dello statuto stesso.

3. Ove lo statuto non venga adottato nel termine di cui al comma 2, il Ministro per i beni e le attività culturali, entro i successivi quindici giorni, nomina uno o più commissari, che vi provvedono nel termine di sessanta giorni dall'accettazione della nomina.

Art. 8.

(Organi della Fondazione)

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il direttore;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

2. I componenti degli organi della Fondazione agiscono e operano nell'interesse esclusivo della Fondazione medesima. È vietata ogni forma di mandato imperativo.

Art. 9.

(Presidente e vice presidente)

1. Il presidente della Fondazione è eletto dal consiglio di amministrazione, fra i propri membri, a maggioranza di due terzi dei componenti aventi diritto al voto deliberativo.

2. Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, delle cui deliberazioni cura l'esecuzione. Cessa dalla carica con il consiglio che lo ha eletto.

3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente, eletto dal consiglio di amministrazione fra i propri membri, a maggioranza degli aventi diritto al voto deliberativo.

Art. 10.

(Consiglio di amministrazione)

1. Lo statuto prevede che la Fondazione sia gestita da un consiglio di amministrazione.

2. Il primo consiglio di amministrazione, composto di tre membri aventi i requisiti di cui al comma 7, è nominato dalla giunta per l'amministrazione del patrimonio nonché consiglio di amministrazione del conservatorio, nell'attuale composizione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Esso è integrato da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e dura in carica per il tempo necessario all'espletamento delle incombenze di cui agli articoli 2 e 7.

3. Il primo consiglio di amministrazione elegge fra i propri membri il primo presidente e legale rappresentante della Fondazione, che resta in carica per la medesima sua durata.

4. Alla cessazione del primo consiglio di amministrazione, i successivi sono composti da cinque membri, compreso il presidente, tre dei quali nominati dal consiglio di amministrazione del conservatorio statale di musica o dal corrispondente organo deliberativo risultante dai regolamenti di attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, uno dal Ministero per i beni e le attività culturali e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze.

5. In aggiunta ai membri nominati ai sensi del comma 4, ciascun fondatore ha facoltà di designare un proprio membro, ovvero due ove superi di almeno il 50 per cento la contribuzione minima prevista dallo statuto. I membri designati dai fondatori partecipano alle sedute del consiglio con voto deliberativo.

6. Ciascun sostenitore privato può designare un proprio membro che partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con voto consultivo.

7. Lo statuto prevede, per i membri del consiglio di amministrazione, requisiti di onorabilità e professionalità, anche con riguardo allo specifico settore di attività della Fondazione.

Art. 11.

(Funzioni e competenze del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione, al fine della realizzazione degli scopi e delle finalità della Fondazione:

a) determina gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione, e ne amministra il patrimonio mobiliare e immobiliare;

b) approva tutte le iniziative della Fondazione, proposte dal direttore nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 5;

c) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;

d) delibera le modifiche al presente Statuto, salva l'approvazione ai sensi dell'articolo 7, comma 2;

e) redige e approva ogni regolamento interno, per la disciplina del funzionamento della Fondazione, dei suoi organi, dei suoi uffici, e per il trattamento, i compiti e le mansioni dei dipendenti;

f) nomina e revoca il direttore della Fondazione;

g) autorizza l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti ereditari, nonché legati;

h) esercita ogni altro potere di amministrazione ordinaria e straordinaria che non sia espressamente attribuito ad altro organo dalla legge e dallo statuto.

2. Ai membri del consiglio di amministrazione spettano:

a) il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento del loro incarico;

b) un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna seduta del consiglio, che è determinato annualmente dal consiglio medesimo in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Art. 12.

(Direttore della Fondazione)

1. Il direttore della Fondazione è nominato dal consiglio di amministrazione e può essere revocato per gravi e comprovati motivi con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Il direttore è scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di enti di produzione musicale.

3. Il direttore:

a) tiene i libri e le scritture contabili della Fondazione;

b) predispone, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo della Fondazione per l'anno successivo, sulla base degli indirizzi determinati dal consiglio di amministrazione, cui trasmette il documento nei quindici giorni successivi alla redazione;

c) predispone, entro il 30 marzo di ogni anno, il bilancio di esercizio, che invia al consiglio di amministrazione entro i quindici giorni successivi alla redazione;

d) propone al consiglio di amministrazione la nomina e la revoca del segretario artistico, che è individuato fra musicisti, italiani o stranieri, di rinomata fama e di comprovata competenza nel settore della produzione musicale, cessa dall'incarico insieme al direttore che lo ha nominato e può essere riconfermato;

e) dirige l'attività di produzione artistica e musicale della Fondazione, predisponendo i relativi programmi di attività, di concerto con il segretario artistico, sottoponendoli all'approvazione del consiglio di amministrazione, cui propone ogni iniziativa nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 5 e nel rispetto dei vincoli di bilancio;

f) dirige il personale dipendente della Fondazione e ne coordina le attività;

g) partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione, con esclusione delle delibere di cui all'articolo 11, comma 1, lettera f).

4. Il direttore è responsabile, sotto il profilo artistico, dello svolgimento e della buona riuscita di tutte le manifestazioni organizzate dalla Fondazione, cessa dall'incarico unitamente al consiglio di amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

Art. 13.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

2. Il collegio si compone di tre membri effettivi e di un supplente, di cui un membro effettivo, che lo presiede, ed un membro supplente designati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, e gli altri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

3. Il collegio esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione, riferendone almeno semestralmente con apposita relazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile.

4. Il compenso dei revisori è determinato, all'atto della nomina, dal Ministro dell'economia e delle finanze ed è a carico della Fondazione.

5. I revisori restano in carica quattro anni e possono essere revocati o sostituiti, in caso di vacanza nel corso del quadriennio, con le stesse modalità previste per la nomina. Il nuovo revisore decade insieme con quelli in carica.

Art. 14.

(Patrimonio e risorse per la gestione)

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili, nonché da ogni attività già in titolarità dell'Ente,

come risultanti dall'inventario di cui all'articolo 6, comma 4;

b) dai frutti, dai redditi e da ogni altro prodotto o profitto riveniente dai cespiti di cui alla lettera *a)*;

c) dalle contribuzioni dei fondatori e dei privati sostenitori;

d) dai contributi statali rivenienti dalla partecipazione alla ripartizione del fondo di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni;

e) da ogni cespite patrimoniale che pervenga a titolo di donazione, eredità o legato;

f) dai proventi e dagli introiti che in qualsivoglia modo si ricavano dalle attività della Fondazione.

2. La Fondazione ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome e della correlativa denominazione storica, anche per le manifestazioni artistiche e musicali dalla stessa organizzate. Può tuttavia consentirne o concederne l'uso, gratuitamente o verso corrispettivo, per iniziative coerenti con le proprie finalità.

3. Alla fondazione disciplinata dal presente decreto non si applica la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

4. La gestione finanziaria della fondazione è soggetta al controllo della Corte dei conti alle condizioni e con le modalità di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.

5. Per gli altri aspetti della gestione del patrimonio della Fondazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato decreto legislativo n. 367 del 1996, e successive modificazioni.

